



COMUNE DI BELPASSO

PROVINCIA DI CATANIA

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Delibera N. 14 del 17/05/2023

Proposta N. 17 del 10/05/2023

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di Maggio alle ore 20:00 e seguenti, in questo Comune e nei locali della Sede Municipale alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9 in sessione ordinaria, prevista dall'art.47 dell'O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art.48 dello stesso ordinamento , All'appello nominale risultano presenti:

N.	CONSIGLIERI		N.	CONSIGLIERI	
1	CAMPISI GAETANO	presente	9	RAPISARDA SALVATORE	presente
2	VINCI PATRIZIA MICHELA	presente	10	MOSCHETTO CARMELO PAOLO	assente
3	BORZI' SANTI	presente	11	VIRGILLITO ANGELA	assente
4	TOMASELLO DANIELA	presente	12	LONGO LUCIANO DAVIDE	presente
5	CONDORELLI MASSIMO	assente	13	CUTRONA ANTONELLA	assente
6	PAPPALARDO SALVATORE ALFIO	assente	14	CASERTA DAMIANO	assente
7	GRASSO SALVATORE GIANFRANCO	presente	15	MANITTA GRAZIELLA	presente
8	SANTONOCITO GIUSEPPE ROCCO	presente	16	GUZZETTA GREGORIO	presente

PRESENTI: 10

ASSENTI: 6

Partecipa alla seduta Il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella.

Svolge le funzioni di Presidente Vinci Patrizia Michela, Il Presidente invita gli intervenuti a trattare l'argomento iscritto all'ordine del giorno come in appresso:

Il Presidente del Consiglio Vinci: passiamo alla lettura del punto all'ordine del giorno Terzo punto all'ordine del giorno: “ **Conferma aliquote Imposta Municipale propria IMU anno 2023**”, do la parola al dottor D'Amico.

Il Dott D'Amico Resp.le X Settore Tributi: La delibera di conferma che qui siamo a discutere è stata proposta principalmente poiché il legislatore nazionale con la finanziaria dell'anno scorso aveva introdotto un principio al fine di evitare perché nel panorama Nazionale i Comuni avevano inserito una sorta di giungla delle aliquote cercando di differenziare in maniera non organica e non sistematica diverse tipologie e quindi diverse fattispecie applicando aliquote differenziate per diverse fattispecie. Allora il legislatore ha introdotto un principio secondo cui ha voluto stabilire, secondo cui è possibile applicare delle aliquote alle fattispecie espressamente previste dalla norma al fine di evitare il lievitare di aliquote differenziate da Comune a Comune in tutta Italia sappiamo che ci sono più di 8000 Comuni quindi questo comporterebbe diciamo numerosi disguidi, questo principio quindi è stato confermato anche nella finanziaria di quest'anno veniva stabilito che il Dipartimento delle Entrate il MEF doveva emanare un decreto ministeriale e quindi approvare un modello in cui indicava tassativamente le fattispecie e quindi le relative aliquote a tutte le fattispecie per evitare quindi il proliferare delle aliquote e quindi stabiliva anche un altro principio che se i comuni non avessero adottato una delibera tenendo presente di questo modello e quindi non avessero dato attuazione a questa norma le aliquote applicabili in quel Comune sarebbero state quelle di legge e quindi quelle base questo ovviamente comporterebbe per l'Ente una perdita di gettito notevole ad oggi devo dire che comunque questo modello non è stato emanato questo modello delle aliquote tipo non è stato emanato e quindi diciamo però che nell'incertezza della norma per evitare eventuali dubbi interpretativi e quant'altro eventuali problemi relativi all'applicabilità dell'aliquota adottata dell'Ente abbiamo scelto comunque di fare questa delibera di proporre questa delibera di conferma delle aliquote attualmente vigenti, quindi vigente già nell'anno passato quindi applicarle per l'anno 2023 e caricarli sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di evitare qualsiasi disguido in merito al gettito dell'IMU, per cui questa proposta non fa altro che confermare la precedente struttura dell'aliquote che prevedeva lo 0,40 come aliquota di base per le abitazioni principale cosa che comunque oggi considerata le detrazioni l'esenzione totale comunque le abitazioni principale non pagano però è prevista dalla norma, poi abbiamo l'aliquota dello 0,10 per i rurali strumentali i fabbricati strumentali mentre è prevista lo 0,96% per tutti gli altri immobili, quindi non ascrivibile appunto agli altri tipologie e lo 1,06% per tutti i fabbricati facenti parte della categoria D che sono tutti i capannoni industriali e gli opifici, per cui questa delibera non fa altro che confermare le aliquote dell'anno precedente e quindi le previsioni di gettito che più o meno erano diciamo si realizzano negli anni passati abbiamo acquisito anche il parere dei Revisori che è favorevole e quindi invito l'Aula a votare questa proposta. Grazie.

Alle ore 20:57 entra il consigliere Caserta D. **Consiglieri presenti n 11 (Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Longo L., Caserta D., Manitta G., Guzzetta G.) assenti n°5 consiglieri (Condorelli M., Pappalardo S., Moschetto C., Virgillito A., Cutrona A..)**

Il Presidente del Consiglio Vinci: Grazie a lei dottore. Ricordo anche qui parere tecnico, contabile e dei Revisori favorevoli. Possiamo passare alla votazione del punto all'ordine del giorno. Possiamo votare.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di atto deliberativo segnata in oggetto, da cui si evince il seguente esito:

Consiglieri presenti n° 11 (Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Longo L., Caserta D., Manitta G., Guzzetta G.) assenti n°5 consiglieri (Condorelli M., Pappalardo S., Moschetto C., Virgillito A., Cutrona A.)

Astenuti n° 3 (Borzì S., Caserta D., Guzzetta G.)

Consiglieri votanti n° 8 (Campisi G., Vinci P.M., Tomasello D., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Longo L., Manitta G.,)

Voti favorevoli n° 8 (Campisi G., Vinci P.M., Tomasello D., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Longo L., Manitta G.,)

Il Consiglio Approva 3 astenuti (il consigliere Borzì, consigliere Caserta e il consigliere Guzzetta) 8 voti favorevoli il punto viene approvato viene approvata la proposta di atto deliberativo segnata in oggetto passiamo adesso alla votazione per l'immediata esecutività. Possiamo votare.

Presidente pone in votazione palese l'immediata esecutività della delibera che viene approvata con il seguente esito:

Consiglieri presenti n° 11 (Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Longo L., Caserta D., Manitta G., Guzzetta G.) assenti n°5 consiglieri (Condorelli M., Pappalardo S., Moschetto C., Virgillito A., Cutrona A.)

Astenuti n° 3 (Borzì S., Caserta D., Guzzetta G.)

Consiglieri votanti n° 8 (Campisi G., Vinci P.M., Tomasello D., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Longo L., Manitta G.,)

Voti favorevoli n° 8 (Campisi G., Vinci P.M., Tomasello D., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Longo L., Manitta G.,)

Il Consiglio Approva astenuti n° 3 (il consigliere Borzì, consigliere Caserta, consigliere Guzzetta) 8 voti favorevoli il punto viene approvato per l'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto: "CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023 .";

Visto il parere favorevole di Regolarità Tecnica;

Visto il parere favorevole di Regolarità Contabile;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti n. 33 acquisito al prot. n.20689 del 15/05/2023 ;

Uditi gli interventi;

Viste le votazioni:

VOTAZIONE palese della proposta di atto deliberativo segnata in oggetto :

Consiglieri presenti n 11 (Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Longo L., Caserta D., Manitta G., Guzzetta G.) assenti n°5 consiglieri (Condorelli M., Pappalardo S., Moschetto C., Virgillito A., Cutrona A.)

Astenuti n° 3 (Borzì S., Caserta D., Guzzetta G.)

Consiglieri votanti n° 8 (Campisi G., Vinci P.M., Tomasello D., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Longo L., Manitta G.,)

Voti favorevoli n° 8 (Campisi G., Vinci P.M., Tomasello D., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Longo L., Manitta G.,)

Il Consiglio Approva

VOTAZIONE palese per l'immediata esecutività della delibera segnata in oggetto, da cui si evince il seguente esito:

Consiglieri presenti n 11 (Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Longo L., Caserta D., Manitta G., Guzzetta G.) assenti n°5 consiglieri (Condorelli M., Pappalardo S., Moschetto C., Virgillito A., Cutrona A.)

Astenuti n° 3 (Borzì S., Caserta D., Guzzetta G.)

Consiglieri votanti n° 8 (Campisi G., Vinci P.M., Tomasello D., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Longo L., Manitta G.,)

Voti favorevoli n° 8 (Campisi G., Vinci P.M., Tomasello D., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Longo L., Manitta G.,)

Il Consiglio Approva

DELIBERA

Di approvare la proposta ad oggetto: **“CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023 ”** che allegata alla presente ne costituisce parte sostanziale ed integrante e dichiara a seguito di successiva ed autonoma votazione il presente atto immediatamente esecutivo.

Avente Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023.**

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n.160;
 - l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1 :
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 dell'993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 - al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
 - al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell' 1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell' 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato, altresì, che

-il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

- che ad oggi non risulta ancora emanato tale decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757, per cui si ritiene possibile approvare le aliquote del 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020, confermati nel 2021 e 2022;

Visto il comma 837 della legge di bilancio 2023: all'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »;

b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalita' previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 ».

- che l'Amministrazione Comunale approverà il bilancio di previsione 2023/2025 entro i termini di legge e, quindi, si ritiene opportuno, comunque, adottare la presente deliberazione e che, qualora venissero pubblicate le fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvederà ad aggiornare le fattispecie e le relative aliquote al prospetto medesimo;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n.448, il quale prevede che: “ il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/07/2020 l'Amministrazione aveva approvato le aliquote per l'anno 2020 e che tali aliquote erano state confermate tacitamente anche per l'anno 2021 e 2022 non avendo provveduto a deliberare nuove aliquote nei termini previsti per l'approvazione dei rispettivi bilanci;

Visto il prospetto allegato (A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che elenca le aliquote 2023 IMU- confermativa del 2021 e 2022 nonché le modalità operative per la fruizione delle relative agevolazioni precisando che le stesse corrispondono a quelle deliberate nell'anno 2022 (IMU);
Ritenuto di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2023, di cui al succitato prospetto, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative vigenti e richiamate, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di applicare aliquote differenziate allo scopo di distribuire in modo equo il carico della fiscalità locale;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

PROPONE

1. di approvare la premessa, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2023 le aliquote IMU come da prospetto allegato (A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, confermativa dell'anno 2022;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
4. di dare atto che, qualora venissero pubblicate le fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvederà ad aggiornare le fattispecie e le relative aliquote al prospetto medesimo;
5. di demandare al Funzionario Responsabile la trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Settore
D'AMICO FRANCESCO MARCELLO /
InfoCamere S.C.p.A.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Vinci Patrizia Michela

Il Consigliere Anziano
Fto Gaetano Campisi

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Loredana Torella

Verbale firmato digitalmente
